



PROVVEDIMENTO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Associazione della Croce Rossa Italiana per un periodo di 36 (trentasei) mesi.

Lotto 3 CIG: 734564385C

premesse che

- con provvedimento del Presidente Nazionale n. 130 del 22.12.2017 è stata indetta la procedura in oggetto per l'affidamento dei servizi assicurativi della Associazione della Croce Rossa Italiana;
- tale procedura è stata suddivisa in tre diversi lotti come di seguito specificati: Lotto 1 "Responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti", Lotto 2 "Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera", Lotto 3 "Infortuni per il personale volontario";
- a mezzo del predetto provvedimento sono stati approvati: il bando di gara, il disciplinare e i relativi allegati, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto;
- il bando di gara è stato pubblicato sul sito internet dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE il 26/01/2018, sulla Gazzetta della Repubblica Italiana e per estratto su due quotidiani, rispettivamente a diffusione nazionale e a diffusione locale;
- con provvedimento del 26.03.2018 è stato sostituito il Responsabile Unico del Procedimento di Gara, assumendone il relativo ruolo il Presidente dell'Associazione, Avv. Francesco Rocca, unico ad avere il potere internamente all'organico dell'Ente appaltante a disporre in merito all'importo complessivo a gara;
- con proprio provvedimento del 26.03.2018 è stato modificato il punto 4.2. del disciplinare di gara avente ad oggetto il requisito economico relativo alla necessaria classificazione *rating* dei concorrenti;
- è stata data pubblicità all'integrazione della *lex specialis* secondo quanto previsto dal d.lgs. 50/2016;
- con proprio atto del 29.05.2018, n. 29 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- gli esiti delle sedute della Commissione relative alla procedura in oggetto sono riportati nei verbali n. 2 del 25.07.2018, n. 3 del 02.08.2018, n. 4 del 28.09.2018 pubblicati sul sito internet dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;
- in data 26.11.2018 si procedeva quindi alla verbalizzazione di chiusura della fase di valutazione delle offerte presentate e con verbale n. 5 la Commissione di Gara proponeva l'aggiudicazione provvisoria ai seguenti operatori per i singoli Lotti:

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato
Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma
Sede legale: Via Toscana, 12 - 00187 Roma
C.F. e P.IVA 13669721006
tel: +39 06-47596290

mail: segreteria.presidente@cri.it
pec: comitato.nazionale@cert.cri.it



	TIPOLOGIA	AGGIUDICATARIA	IMPORTI
LOTTO 1	Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti	GENERALI ITALIA + CATTOLICA ASSICURAZIONI	4.843.765,97€/anno – 14.531.294,91 nel periodo
LOTTO 2	Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera	GENERALI ITALIA + CATTOLICA ASSICURAZIONI	240.000,00€/anno – 720.000,00 nel periodo
LOTTO 3	Infortuni per il personale volontario	POSTE ASSICURA + HDI + AXA ASSICURAZIONI	2.427.000,00€/anno – 7.281.000,00 nel periodo

- in data 6 dicembre, ricevuta la proposta di aggiudicazione, a fronte della disamina delle offerte economiche, il RUP rilevava la necessità di approfondire la problematica relativa al mancato inserimento nell'offerta del primo classificato per il Lotto n. 3 del costo relativo agli oneri aziendali per la sicurezza, chiedendo a tal fine un qualificato parere legale;
- sulla scorta di tale parere, in linea con una precedente sentenza del TAR Lazio, Sez. II Quater, sentenza n. 11717/2018 sulla medesima tematica, veniva confermata l'esistenza di presupposti affinché la Stazione appaltante, provvedesse all'esclusione del concorrente nella cui offerta non erano stati precisati gli oneri relativi alla sicurezza;
- tale esclusione è stata disposta con provvedimento del RUP del 18.12.2018 n. 49239/U, con il quale si è contestualmente disposto lo scorrimento della graduatoria e l'aggiudicazione provvisoria al secondo classificato Generali Italia;
- tale provvedimento è stato impugnato da AXA e che il relativo giudizio si è concluso con sentenza TAR Lazio, che rigettava le doglianze del ricorrente confermando la necessità di indicazione in offerta degli oneri e la conseguente legittimità dell'esclusione;
- la Stazione Appaltante, quindi, sulla scorta della confermata legittimità del proprio operato, provvedeva all'aggiudicazione definitiva in favore di Generali Italia;
- AXA provvedeva ad impugnare tale pronuncia con ricorso notificato in data 27.12.2019;
- il relativo giudizio di appello si è concluso con sentenza Consiglio di Stato 28.07.2020, n. 4806, con la quale è stato deciso l'accoglimento parziale del ricorso di primo grado riconoscendo ad AXA la possibilità di esser riammessa in gara, con i seguenti limiti e motivazioni:
 - *“In conclusione, doveva essere consentito all'offerente Axa di sanare la propria situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, consentendole di indicare separatamente i propri costi per gli oneri di sicurezza aziendale, mediante il ricorso nella fattispecie al rimedio del soccorso istruttorio, fatta salva la verifica, all'esito, da parte della Stazione appaltante del rispetto “sostanziale” di tali obblighi di legge al fine di accertare l'attendibilità e serietà, sotto tale profilo, dell'offerta: ciò in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, se l'insanabilità dell'omissione dichiarativa in questione privilegia il principio di par condicio competitorum, deve pure considerarsi che i diversi principi di massima partecipazione alle gare e di tassatività e tipicità delle cause di esclusione di cui all'art. 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, richiedono, N. 10599/2019 REG.RIC.*



in caso di equivocità delle disposizioni della legge di gara che prevedono cause di esclusione, di preferire "l'interpretazione che, in aderenza ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza, eviti eccessivi formalismi e illegittime restrizioni alla partecipazione" (in tal senso Cons. di Stato, Sez. III, 27 aprile 2018, n. 2554)."

- dal tenore delle soprariportate motivazioni, il Consiglio di Stato ha affermato che l'offerta di AXA al momento della partecipazione al bando potesse/dovesse essere integrata, alla luce delle motivazioni spese in sentenza;
- il Consiglio di Stato, tuttavia, non ha precisato alcunché circa le modalità esecutive della rivalutazione dell'offerta, né sull'eventuale sorte del contratto in esecuzione da parte del controinteressato;
- la Stazione Appaltante, per gli effetti, ha valutato tutte le circostanze sottese all'esecuzione del contratto di appalto relativo al precitato lotto n. 3 anche in termini di bilanciamento dei diversi interessi pubblici e privati, e ciò al fine di assumere tutte le determinazioni del caso, il tutto ovviamente seguendo le indicazioni della sentenza;
- la stessa sentenza del Consiglio di Stato, peraltro, indicando al passato cosa la Stazione Appaltante avrebbe dovuto fare, pur non affrontando direttamente il problema pare indicare la strada della ripetizione del bando, per le ragioni qui di seguito riportate;
- la valutazione dell'offerta della parte risultante vincitrice del giudizio con l'indicazione degli oneri relativi alla sicurezza, comporterebbe una necessaria rivalutazione delle offerte da parte della commissione di gara una volta formata la graduatoria finale delle stesse, oltre che la valutazione dell'eventuale anomalia della stessa;
- in siffatta ipotesi risulta all'evidenza lesa o comunque compromesso il principio di contestualità dell'esame delle offerte, a sua volta strumentale rispetto alla tutela della par condicio di tutti i concorrenti in quanto la valutazione dell'offerta riammessa avverrebbe in un momento in cui è già noto alla commissione giudicatrice il contenuto delle altre offerte, con la diretta conseguenza di una evidente frustrazione del fondamentale principio della *par condicio* di tutti i concorrenti;
- è stato, pertanto, valutato il contemperamento tra le istanze di tutela dell'operatore economico escluso dalla procedura di gara, da un lato, ed il rispetto del principio di parità di trattamento di tutti i partecipanti alla procedura, dall'altro;
- la valutazione in ordine all'offerta riammessa sarebbe posta in essere in epoca successiva al giudizio sulle altre offerte, in un momento cioè in cui la commissione non può che essere influenzata dalla conoscenza del contenuto di queste ultime;
- dal tenore della pronuncia non è dato ricavare alcuna indicazione circa la possibile sorte dell'aggiudicazione nel frattempo disposta in favore dell'attuale esecutore del servizio, né lasciando intendere il Consiglio di Stato quali siano le modalità per poter procedere - in trasparenza e a garanzia della parità di trattamento delle parti concorrenti - alla ripetizione della valutazione dell'offerta dell'appellante integrata con l'indicazione degli oneri relativi alla sicurezza, la soluzione più imparziale e rispettosa dei principi di trasparenza e par condicio degli operatori economici risulta quella di consentire agli stessi di partecipare, se ovviamente lo vorranno, ad una nuova procedura di gara per tale servizio;



- si ritiene, stante la peculiare situazione, particolarmente complesso garantire *la par condicio competitorum* se non attraverso l'integrale ripetizione della procedura competitiva, posto che l'offerta di Axa risulta già pubblica per la parte economica e parimenti pubblica è quella del diverso concorrente attuale affidatario;
- l'attivazione di una nuova procedura di gara costituisce dunque per la stazione appaltante la migliore alternativa fra quelle possibili che tuteli gli interessi in gioco di tutti a fronte di una pronuncia che per la stazione appaltante non pare affatto chiara sotto il profilo del comportamento tenere per ottemperare alla sentenza;

Con riferimento alla procedura in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento Avv. Francesco Rocca, in ottemperanza alle motivazioni di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4806/2020

DISPONE

- che fino alla nuova aggiudicazione rimarrà in essere in regime di proroga l'attuale contratto con la Generali Assicurazioni Spa, al fine di garantire la necessaria copertura di legge ai volontari;
- la ripetizione della gara europea per servizi assicurativi limitatamente al lotto 3 – polizza infortuni volontari – demandando agli Uffici interni la predisposizione di ogni adempimento all'uopo necessario;

NEL CONTEMPO, DISPONE, ALTRESÌ,

- di procedere ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Bandi di gara", nell'ambito della suddetta procedura di gara, del presente provvedimento;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione dello stesso.

Avv. Francesco Rocca